



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Servizio Coordinamento Attività di Ingegneria

28.09.07 018154

Frascati, .....  
Via E. Fermi, 40 - 00044 FRASCATI (RM) Italia

Ai Direttori  
delle Strutture dell'INFN

Loro Sedi

OGGETTO: *Legge 3 agosto 2007, n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia".*

Nella G.U. n. 185 del 10 agosto u.s. è stata pubblicata la Legge 123/2007 che consta di 12 articoli:  
- all'articolo 1 è conferita delega al Governo per il riassetto della normativa di sicurezza tramite l'adozione di un Testo Unico in materia, da emanare entro nove mesi;  
- gli articoli 2-12 stabiliscono un insieme di norme precettive già in vigore dal 25 agosto u.s.

Tra le misure precettive di immediata applicazione, si segnalano le principali modifiche che l'art. 3 della Legge 123 apporta agli artt. 7, 18 e 19 del D.Lgs. 626/94. In particolare:

- (co 3 art. 7 D.Lgs. 626) ai fini della cooperazione e del coordinamento, viene introdotto l'obbligo per il datore di lavoro committente di elaborare un "unico documento di valutazione dei rischi", da allegare al contratto d'appalto, nel quale siano riportati i rischi e le misure adottate per eliminare le interferenze, escludendo i rischi specifici delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;
- (co 3ter art. 7 D.Lgs. 626) ferme restando le normative vigenti in materia di appalti pubblici, nei contratti di appalto o di subappalto -non solo, pertanto, nei contratti di lavori pubblici, ma anche in quelli di servizi e forniture- devono essere specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art.18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- (co 4bis art. 18 D.Lgs. 626) l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva;
- (co 5 art. 19 D.Lgs. 626) il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi, copia del documento di valutazione dei rischi, nonchè del registro degli infortuni sul lavoro.

Nell'ambito delle attività in regime di appalto o subappalto, l'art. 6 della Legge 123 stabilisce, inoltre, che, a decorrere dal 1 settembre 2007, il personale delle imprese appaltatrici o subappaltatrici nonchè i lavoratori autonomi devono essere muniti di tessera di riconoscimento. Tale adempimento, già previsto per l'edilizia, si estende pertanto a tutte le attività affidate a ditte esterne.

Per quanto riguarda le procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, l'art. 8 della Legge 123 apporta modifiche all'art. 86 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 disponendo, tra l'altro, che il costo relativo alla sicurezza non è soggetto a ribasso d'asta.

Il testo della Legge 123/07 è consultabile anche sul sito della CNPISA - [www.ac.infn.it/sicurezza](http://www.ac.infn.it/sicurezza).  
Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si saluta cordialmente.

IL DIRIGENTE

(ing. Enrico Bonanno)

SC

